



COMUNE DI FAVARA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 63 DEL 06/07/2022

OGGETTO: Accantonamento somme per mancata accettazione ai sensi dell'art. 258 co. 4 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. Riferimento fascicoli Ge.Di. nn.423, 434, 436, 440, 441, 442, 444, 446, 447,448,449,450, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 466, 487, 491, 495, 498, 513, già ammessi alla massa passiva.

L'anno duemilaventidue, il giorno Sei del mese di Luglio, alle ore 18,30, nella sede del Comune di Favara, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Favara, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
Dott. Paolo Ancona	Presidente	X	
Dott. Giuseppe Gaeta	Componente	X	
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina	Componente	X	

Partecipa alla seduta il Sig. Calogero Puccio che assume la funzione di segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- Che il Comune di Favara, con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 23/11/2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017, notificato al Sindaco del Comune in data 10/02/2017, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che in data 16/02/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione è avvenuto in data 16/02/2017, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017, ad unanimità dei componenti della Commissione è stato eletto Presidente della stessa, il Dott. Paolo Ancona;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017 oltre alle normali procedure di insediamento della Commissione ed alla nomina del Presidente si è dato avvio agli adempimenti preliminari, ivi compresa l'approvazione dello schema di avviso/manifesto dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'albo pretorio on line, affisso, in

forma di manifesto, nel Comune di Favara e diffuso anche attraverso comunicato stampa agli organi di informazione;

- Che con la deliberazione n.6 del 29/03/2017 è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine, stabilito precedentemente alle ore 13,00 del 18/04/2017, per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'articolo 254, comma 2, del TUEL, fissando la definitiva scadenza alle ore 13,00 del 18 Maggio 2017;
- Che con deliberazione n. 8 del 05/06/2017, questa Commissione ha approvato la "Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000" notificandola al Sindaco ed ai componenti tutti della Giunta;
- Che con deliberazione n. 59 del 05/07/2017, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000;
- Che con deliberazione n. 11 del 10/07/2017 per come modificata con deliberazione n.10 del 27/11/2019 questa Commissione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- Che questa Commissione Straordinaria ha definito l'istruttoria di massima relativa alle domande presentate o trasmesse d'ufficio;

DATO ATTO altresì che, per le istanze in oggetto, è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n.241/1990 o con specifica comunicazione;

RICHIAMATI:

- L'art. 254, co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (vigente TUEL), il quale prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 del medesimo TUEL, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- L'art 194, co. 1, lett. e), del citato TUEL, il quale stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- L'art. 248, co 4, del medesimo TUEL, il quale statuisce che, alla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto, i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- L'art. 258, il quale disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti il cui comma 3 prevede che: *"L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese relative ai creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una soma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione."*

CONSIDERATO:

- Che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori, quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dai creditori, nonché le attestazioni dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
- Che questa Commissione ha adottato, e notificato ai creditori istanti, formali deliberazioni di non ammissione alla massa passiva ove tale ipotesi si sia configurata.
- Che questo Organo ha iniziato a formulare le proposte di transazione ai creditori titolari di crediti ammissibili che, in parte, trovano copertura nel bilancio ed in parte, invece, sono privi di copertura di bilancio e si ascrivono alla fattispecie di cui all'art. 194 D. Lgs. n.267/2000;

ACCERTATO:

- Che i creditori di cui in oggetto, e come singolarmente individuati negli elenchi sub "A" e sub "B" allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, non hanno accettato le formulate proposte di transazione, in taluni casi, con formale comunicazione trasmessa dagli stessi e, in altri casi, per decorso del termine fissato per l'adesione alle proposte transattive notificate;

RICHIAMATI:

- l'art. 255, co. 10 del D.Lgs. n. 267/2000, siccome modificato dall'art. 1, co. 457, della Legge n. 232/2016, il quale attribuisce la competenza relativa alle gestioni vincolate alla Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- Il DPR 24 Agosto 1993 n.378 avente ad oggetto "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";
- Il Decreto legislativo del 18 Agosto 2000 n.267 recante il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con le successive modifiche ed integrazioni;
- Le Circolari del Ministero dell'Interno F.L. n. 21/1993 e n. 28/1997;
- Il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO

- Che le istanze in elenco erano già state ritenute, dalla Commissione, meritevoli di accoglimento per il complessivo importo di euro **30.969,72**, provvedendo altresì a non ammettere alla massa passiva la somma di euro **zero** (come da deliberazioni formalmente adottate, non impugnate ed indicate in allegato "B"); e per gli importi ammessi era già stata adottata apposita deliberazione di ammissione alla massa passiva; come indicato in allegato "B". Sicché, stante il rifiuto dell'offerta transattiva notificata, (prevista, a mente dell'art. 258 co. 3 del D. Lgs. 267/2000, per tutti i debiti, (anche quelli assistiti da privilegio, ad eccezione dei debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato), si deve ora provvedere all'accantonamento della somma in attuazione di quanto previsto dall'art. 258 co. 4 del D. Lgs. 267/2000;
- Che detto accantonamento dovrà essere effettuato nella misura del 50% per i debiti per i quali non è stata accettata la transazione; e l'accantonamento è elevato al 100% per i debiti assistiti da privilegio.

CONSIDERATO che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha già acquisito le risorse finanziarie che sarebbero state sufficienti alla liquidazione dei debiti di cui agli allegati elenchi A) e B), i quali risultano, parzialmente, privi di copertura di bilancio, in caso di accettazione delle transazioni prodotte e che, in mancanza di accettazione, possono essere accantonate;

Tutto ciò premesso e considerato

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. Di prendere atto che i creditori di cui agli elenchi, che si allegano al presente, sub lett. A) e sub lett. B) per formarne parte integrante e sostanziale, non hanno accettato la formulata proposta di transazione, in taluni casi, con formale comunicazione trasmessa dagli stessi e, in altri casi, per decorso del termine fissato per l'adesione alle proposte transattive notificate;
3. Di dare atto che i debiti relativi ai creditori di cui agli allegati suddetti, richiesti per euro **30.969,72**, erano già stati oggetto di formale deliberazione dell'OSL di ammissione alla massa passiva per un importo complessivo di € **30.969,72** e le relative delibere erano state trasmesse alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ove richiesto per la presenza di debiti fuori bilancio;
4. Di disporre, pertanto, l'accantonamento della complessiva somma di euro **15.484,85** (euro quindicimilaquattrocentottantaquattro/85) quale 50% dei crediti ammessi alla massa passiva e non assistiti da privilegio e 100% dei crediti ammessi alla massa passiva ed assistiti da privilegio, per come analiticamente si rileva dal prospetto allegato "A".
5. Di includere i suddetti debiti, non transatti, ai sensi dell'art. 258 del vigente TUEL, nell'apposito elenco da allegare al piano di estinzione della massa passiva;
6. Di dare atto che l'onere complessivo di euro **15.484,85** grava sulla gestione della liquidazione e pertanto dare incarico al componente della Commissione Dott. Giuseppe Gaeta di emettere mandato di € **15.484,85** in favore del Comune di Favara, tramite giro conto fondi Banca d'Italia sulla contabilità speciale, codice 319991, intestata a questa Commissione, affinché il responsabile servizi finanziari provveda ad effettuare l'accantonamento delle suddette somme, mediante l'apposizione del vincolo di destinazione, come previsto dalle disposizioni normative vigenti;

7. Di dare atto che i debiti di cui agli elenchi allegati alla presente deliberazione rientrano, in parte come si evince dagli stessi allegati, nella fattispecie dei debiti fuori bilancio confermandosi che, per dette fattispecie, si è già provveduto ad inoltrare specifica comunicazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ed al Collegio dei revisori, ai sensi dell'art. 23 co. 5 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289.

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR 378/1993 e sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale del Comune a cura dell'ufficio segreteria, nei modi e per i tempi previsti dalla normativa vigente, avendo cura di rendere non leggibili i dati personali, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:

- Al Sindaco del Comune di Favara;
- Al Presidente del Consiglio Comunale di Favara;
- Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Favara;
- Al Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Favara;
- A tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa del Comune di Favara

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica o ricorso Straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.


LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Dott. Paolo Ancona

Il Componente Dott.ssa Alessandra Melania La Spina

Il Componente Dott. Giuseppe Gaeta









SEGRETARIO VERBALIZZANTE





N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal 08/11/2022
all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge
18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che durante la pubblicazione non sono stati
prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li _____

IL MESSO COMUNALE

(_____)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(_____)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(Art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è di immediata esecutività

Favara, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(_____)